

N. R.G. 156/2016



TRIBUNALE di BIELLA

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 156/2016

tra

[REDACTED]

ATTRICE OPPONENTE

e

[REDACTED] COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CONVENUTA OPPOSTA

Oggi 01/03/19 ad ore 11.00 innanzi al dott. Antonella D'Ettore, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED],

Per [REDACTED] COOPERATIVA SOCIALE ONLUS il [REDACTED] in sostituzione dell'avv.

[REDACTED] per delega che deposita;

Il Giudice invita le parti alla discussione orale della causa

Entrambi i procuratori discutono al causa richiamandosi integralmente alle note conclusive già in atti precisando le conclusioni come ivi rassegnate

Il Giudice si ritira per deliberare dando atto che i procuratori delle parti si allontanano dall'aula e vengono espressamente dispensati dal presenziare alla lettura del dispositivo.

Alle ore 16.00 , assenti procuratori, viene data lettura della sentenza di seguito riportata che viene depositata unitamente al verbale di udienza del quale fa parte integrante

Il Giudice Onorario
dott.ssa Antonella D'Ettore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonella D'Ettore', written over the typed name.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA

Il Tribunale, nella persona del GOT dott.ssa Antonella D'Ettore ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 156/2016 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. LONGO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in [REDACTED] BIELLA presso
il difensore avv. [REDACTED]

ATTRICE OPPONENTE

contro

[REDACTED] COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note conclusive in atti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 cpc, come modificato dalla l. 69/09, salvi i richiami indispensabili al fine della miglior comprensione dell'oggetto del giudizio.
2. Oggetto del giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 15 del [REDACTED] con il quale il Tribunale di Biella ingiungeva a [REDACTED] e [REDACTED] il pagamento in favore di [REDACTED] SOC. COOP. ONLUS il pagamento di € 11.082,99 oltre spese della procedura ed interessi. La ricorrente allegava a sostegno della domanda di ingiunzione l'esistenza di un contratto, sottoscritto da entrambe, per l'inserimento di [REDACTED] presso la struttura gestita dalla ricorrente medesima ed il mancato pagamento delle somme portate dalle fatture allegate al ricorso. Costituitasi l'opposta, che contestava le difese avversarie, veniva autorizzata la chiamata del terzo Comune [REDACTED]; dichiarata la nullità della procura rilasciata da [REDACTED] anche per [REDACTED], quest'ultima decedeva in data 01/06/2016 con conseguente interruzione del processo e successiva

pagina 2 di 4

riassunzione; nelle more veniva pronunciata sentenza parziale di estromissione dal giudizio del terzo Comune [redacted] posto che " a seguito del decesso della madre , l'opponente [redacted] che unitamente agli altri chiamati all'eredità, ha rinunciato all'eredità (come risulta dagli atti), non è subentrata nella posizione processuale della de cuius , e pertanto non ricorre alcuna delle condizioni di ammissibilità affinché la stessa [redacted] possa esercitare la facoltà di chiamata in causa del Comune [redacted], che deve pertanto essere estromesso dal presente giudizio"

2.1 Parte opponente opponeva il decreto svolgendo una serie di domande , invero , anche da un punto di vista espositivo , e quanto ai vari atti depositati, in maniera non del tutto lineare e coerente, ma appare necessario vagliare la fondatezza dei motivi di opposizione analizzando in via preliminare la qualificazione giuridica e la conseguente efficacia della comunicazione datata 19/12/2014 inviata da [redacted] alla struttura [redacted] essendo pacifico tra le parti l'esistenza del contratto di inserimento di cui al doc 2 fasc. opponente e l'esistenza del credito di [redacted] di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio.

3. In via preliminare va osservato che parte opposta non ha contestato l'avvenuta ricezione di tale comunicazione e pertanto anche tale circostanza può ritenersi pacifica.

Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza citata da parte opponente in riferimento ad un caso analogo a quello di specie.

In particolare si ritiene che l'impegno assunto dall'opponente con la sottoscrizione del contratto in data 18/04/2013 possa essere qualificato come assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass 26863/08 che richiama in punto recesso Cass. n. 2284/99).

In via gradata va osservato che non può esservi dubbio che essendo il contratto per cui è causa relativo a rapporto di durata a tempo indeterminato , va riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente ex art. 1373 cc, non avendo il contratto durata minima e salvo il rispetto del principio di buona fede, configurabile nel caso di specie in quanto la comunicazione è antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo e contiene per altro l'invito a interpellare il Comune [redacted] affinché si facesse in allora carico della posizione della degente.

Utilizzando tali principi nella verifica dell'efficacia della comunicazione effettuata dall'opponente di cui sopra (doc. 4 fasc. opponente) va pertanto riconosciuta alla stessa efficacia di liberazione dall'obbligo di concorrere al pagamento di ulteriori rate a favore di [redacted] a far data dal successivo mese di gennaio 2015, essendo irrilevante , per i motivi che precedono, il fatto che il contratto nulla disponga in merito alla facoltà delle parti di recedere dallo stesso.

Posto che le fatture sono state emesse per rette successive al mese di gennaio 2015 e che per altro l'opponente ha rinunciato all'eredità della defunta ospite sig.ra [REDACTED], il decreto ingiuntivo andrà pertanto revocato nei confronti di [REDACTED]. Va invece confermato nei confronti dell'originaria ingiunta [REDACTED] risultando pacifiche tra le parti le circostanze relative al suo inserimento in struttura ed alla conseguente pretesa creditoria di [REDACTED].

4. Ogni altra domanda eccezione e deduzione è da intendersi integralmente assorbita.

5. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per ritenere compensate tra le parti le spese di lite, ragioni da desumersi dalla particolarità e complessità della materia del contendere, anche in riferimento alla verifica della titolarità dei soggetti a corrispondere le somme ingiunte su ricorso dell'opposta, complessità che ha comportato dispendiosa attività non causata dall'opposta medesima, tra cui la dichiarazione di nullità della procura per mancanza in capo all'opponente del potere di rappresentanza da cui ricavare il potere di conferire incarico al difensore in nome e per conto della sig.ra [REDACTED] e l'estromissione del terzo chiamato dalla parte opposta a seguito del decesso di una delle parti. Tali ragioni possono infine anche essere ricondotte alla conferma dell'ingiunzione in riferimento all'originaria ingiunta [REDACTED].

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED] e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] nei suoi confronti;
- 2) Dichiara compensate tra le parti le spese di lite

Biella, 01/03/19

Il Giudice Onorario
dott.ssa Antonella D'Ettore